



---

**D.P.R. 14 gennaio 1994**

## **Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 1994, n. 73.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Vista la nota prot. n. 3009.01 del 12 novembre 1993, con la quale il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla regione Calabria lo schema del decreto istitutivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte con relative norme di salvaguardia e proposta di perimetrazione definitiva;

Vista la nota del Presidente della regione Calabria prot. n. 12288 del 1° dicembre 1993 riguardante l'istituzione e la delimitazione del Parco nazionale dell'Aspromonte con la quale è stata trasmessa la delibera della giunta regionale della Calabria n. 4528 del 29 novembre 1993;

Vista la delibera sopra citata della giunta regionale della Calabria, con la quale la giunta medesima ha espresso parere favorevole alla proposta in merito alla definitiva perimetrazione, zonizzazione, normativa di salvaguardia ed istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte predisposta dalla consulta permanente di sindaci e di rappresentanti delle comunità montane coordinate dall'assessorato all'ambiente della provincia di Reggio Calabria;



---

Visti gli elaborati grafici relativi alla predetta proposta;

Considerato che la predetta proposta di perimetrazione esclude ampie porzioni di territorio di rilevante valore naturalistico individuate dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle risultanze di lavori della commissione paritetica istituita ai sensi della citata delibera CIPE 5 agosto 1988;

Ritenuto opportuno accogliere parzialmente le richieste di riduzione della perimetrazione contenute nella proposta approvata dalla citata deliberazione n. 4528 del 29 novembre 1993;

Ritenuto di dover confermare l'inserimento all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Aspromonte delle aree di seguito elencate:

- area del comune di S. Giorgio Morgeto in considerazione della necessità di collegare, senza soluzione di continuità il centro abitato, per il quale la regione propone l'inclusione nel parco, alla restante parte di territorio interno al parco;
- Area comprendente la località Monte Scarpa della Pietra, Serro di Zingari, Serro della Guardia, Fontanelle, in considerazione della continuità dell'ecosistema naturalistico;
- Area comprendente la località Sorgente Scirocco, Monte Pidia e Puntone di Laccu, in considerazione della continuità dell'ecosistema naturalistico;
- Area comprendente le località Basilico, Marrappa, Campi di Reggio, Serro della Ginestraia, Colacampitti, in considerazione dei loro valori naturalistici;
- Area comprendente le località Beviera, Colle Cicutà, Colle Quartarone, Pietre Bianche e Acque solfuree, in considerazione dei loro valori naturalistici;
- Area della Fiumara Amandolea e zone limitrofe, in considerazione dell'alto valore naturalistico e idrogeologico;
- Area comprendente la zona montana dei comuni di Africo, Samo e San Luca, in considerazione dei loro valori naturalistici;

Ritenuto di non poter accogliere, allo stato attuale, le richieste di inserimento di aree esterne al perimetro individuato dal Ministero dell'ambiente e trasmesso alla regione Calabria con nota del 12 novembre 1993, prot. n. 3009.01;

Considerato che in tali aree la regione Calabria può istituire aree contigue ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 394/91 o aree naturali protette regionali;

Considerato che l'ampliamento del perimetro del parco può essere effettuato, successivamente all'istituzione dell'ente parco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge n. 394/91, previa deliberazione del comitato per le aree naturali protette anche su proposta delle regioni e degli enti locali interessati;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare al prossimo programma per le aree naturali protette l'eventuale ampliamento del Parco nazionale dell'Aspromonte;



---

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

1. 1. È istituito l'ente Parco nazionale dell'Aspromonte.
  2. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
  3. All'ente Parco nazionale dell'Aspromonte si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
  4. L'ente Parco nazionale dell'Aspromonte è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
  5. Il territorio del Parco nazionale dell'Aspromonte è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Calabria e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:50.000.
  6. Il territorio del parco è suddiviso in due ambiti così come da zonizzazione, riportata nella cartografia allegata, che rimarrà in vigore fino all'adozione del Piano del Parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
  7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.
2. 1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte:
    - a) il presidente;
    - b) il consiglio direttivo;
    - c) la giunta esecutiva;
    - d) il collegio dei revisori dei conti;
    - e) la comunità del parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le



---

modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. Decorso inutilmente detto termine la sede è individuata dal Ministro dell'ambiente sentito il Presidente della regione Calabria.

3. 1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. 1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .

---

Allegati<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> si omettono gli allegati